

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASTORI, MANNINO CALOGERO, CARDINALE

Presentata il 16 luglio 1987

Competenze accessorie per il personale civile delle amministrazioni dello Stato in servizio ai centralini telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale civile delle amministrazioni dello Stato che espleta mansioni di centralinista telefonico, svolge un lavoro, diurno e notturno, che non solo richiede un attento impegno, ma sottopone il predetto personale ad una continua tensione ed a costanti sollecitazioni che rendono tale prestazione di lavoro particolarmente onerosa.

Per le suddette considerazioni, con legge 11 febbraio 1970, n. 29, agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato corrisposto un premio per le funzioni effettivamente esercitate, e con legge 3 giugno 1971, n. 397, la stessa indennità è stata estesa ai centralinisti ciechi. Per quanto ri-

guarda questi ultimi, va sottolineato che il riconoscimento in argomento non è stato concesso quale speciale indennità per la particolare condizione di non vedenti o per altra causa non inerente alle mansioni di centralinista, ma per compiti e funzioni del tutto analoghi a quelli espletati dai centralinisti vedenti.

La presente proposta di legge tende pertanto ad eliminare le sperequazioni esistenti tra il personale civile delle amministrazioni dello Stato addetto allo stesso servizio, concedendo ai dipendenti che espletano le mansioni di centralinista telefonico, una indennità nella stessa misura di quella corrisposta al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolge analoghe mansioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale delle amministrazioni civili dello Stato che presta servizio nei centralini telefonici viene corrisposta una indennità di mansione pari al premio spettante, ai sensi della legge 11 febbraio 1970, n. 29, agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla predetta legge.

ART. 2.

1. L'indennità di mansione di cui all'articolo 1, compete per ogni giorno di effettivo servizio e viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per le cure necessarie.

ART. 3.

1. Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.

2. Al maggior onere a carico dello Stato si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 4298 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.